



di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Novembre 2025

I principali aggiornamenti in materia di 231 dello scorso mese.

Linee Guida del CNDCEC sul funzionamento dell'Organismo di Vigilanza: gli spunti più interessanti



Con la pubblicazione delle *Linee Guida per lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza*, l'Osservatorio Nazionale sul D.lgs. 231/2001 istituito dal CNDCEC "intende mettere a disposizione dei professionisti e di tutti i soggetti interessati uno strumento aggiornato, concreto e facilmente applicabile, che consideri l'evoluzione della normativa, della prassi operativa e della giurisprudenza maturata in oltre vent'anni su questa materia".

Tra le molteplici indicazioni e gli spunti più interessanti contenuti nelle Linee Guida si segnalano le seguenti tematiche:

- **Compenso dell'OdV:** la valutazione del *quantum* da corrispondere a ciascun membro deve ancorarsi a criteri come i livelli di rischio esistenti in azienda, la complessità del Modello adottato, le dimensioni e l'organizzazione dell'impresa. Il compenso, inoltre, dovrebbe essere passibile di maggiorazioni in determinati casi, come l'aumento dei rischi di reato, il coinvolgimento dell'ente in procedimenti

penali, l'innalzamento del grado di complessità delle attività di vigilanza da svolgere, determinato dall'ampliamento dell'elenco dei reati presupposto o da cambiamenti nell'assetto organizzativo.

- **Verbali delle riunioni dell'OdV:** le Linee Guida sottolineano il valore essenziale del verbale ai fini della prova dell'effettività dell'azione di vigilanza e l'importanza della conservazione in un archivio protetto, accessibile solo ai soggetti autorizzati e sicuro sul piano informatico e della protezione dei dati e delle informazioni sensibili.
- **Rispetto della normativa privacy:** partendo dal presupposto che i membri dell'OdV agiscano come soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, la cui titolarità rimane in capo all'ente, quest'ultimo dovrebbe garantire che i componenti dell'OdV ricevano adeguata formazione privacy e che le sue attività siano svolte nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza. Ulteriore aspetto evidenziato è la necessità di coordinamento e cooperazione tra OdV e DPO.
- **Compliance integrata:** seppur non direttamente implicata nella gestione dei sistemi di compliance diversi da quello definito dal Modello 231, l'attività dell'OdV si connette e interseca con diverse normative settoriali, che richiedono specifici strumenti di gestione e adempimento. Le Linee Guida forniscono suggerimenti per una gestione integrata della normativa 231 con, ad esempio, la normativa in materia di antiriciclaggio, anticorruzione, salute e

sicurezza sul lavoro, ambiente, ESG e di adeguati assetti organizzativi. In questo scenario di integrazione, l'OdV ha il compito di fungere da collettore tra i vari sistemi di compliance, garantendone la coerenza, l'efficientamento e un efficace scambio di informazioni tra i principali responsabili dei processi.

- **Intelligenza artificiale (AI) e cybersicurezza:** particolare attenzione viene concentrata sul tema dello sviluppo tecnologico, l'integrazione dell'AI nei processi aziendali e la conseguente necessità di rafforzare i presidi di controllo interno. In tale contesto in continua evoluzione, il perimetro delle attività dell'OdV subisce un ampliamento, richiedendosi anche alla sua figura la capacità di riconoscere le trasformazioni tecnologiche potenzialmente impattanti sui rischi reato, di interpretare i rischi legati a cybersicurezza e IA e di monitorare le attività per le quali si fa ricorso a macchine. Su questo punto, le Linee Guida offrono spunti operativi all'OdV, che – quanto alle misure e ai protocolli di sicurezza informatica – dovrebbe verificare l'esistenza e l'aggiornamento di policy di cybersicurezza coerenti con le normative nazionali ed europee (es. GDPR e NIS 2); verificare la formazione del personale sui rischi cyber e le modalità di segnalazione degli incidenti informatici; monitorare gli aggiornamenti tecnologici e la resilienza dei sistemi. Con riferimento, invece, all'impiego dell'IA nei processi aziendali, il documento suggerisce all'OdV di vigilare sulla trasparenza e tracciabilità delle decisioni automatizzate; sul rispetto dei principi di intervento e sorveglianza umana delle piattaforme digitali e degli algoritmi impiegati per l'esecuzione di talune attività; sulla sicurezza degli algoritmi per prevenire manipolazioni, attacchi o utilizzi non autorizzati. Si precisa, inoltre, che l'OdV, una volta monitorati i

sistemi IA implementati e i rischi ad essi connessi, dovrebbe suggerire l'aggiornamento dei Modelli 231 con specifico focus sull'IA e la formazione del personale sui limiti e i rischi connessi a tali sistemi.

- **Integrazione con il Tax Control Framework:** le Linee Guida sottolineano

l'utilità del TCF come fonte informativa utile per l'OdV ai fini dell'analisi dei processi che impattano sui rischi penal-tributari rilevanti per la 231. Nel presidio del rischio fiscale, l'OdV dovrebbe collaborare in modo strutturato e continuativo con la funzione fiscale, con i consulenti e con i revisori legali, al fine di garantire un monitoraggio efficace del TCF e una vigilanza integrata sul Modello 231.

* * *

Il sequestro nei confronti della Società per i reati commessi dagli amministratori di fatto



La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36683 del 2025, si è pronunciata in relazione ad un'ordinanza del GIP di La Spezia che ha confermato la restituzione a una S.r.l. di una somma di denaro sottoposta a sequestro preventivo in relazione al reato di cui all'art. 2 D.lgs. 74/2000 contestato all'amministratrice.

A fronte del ricorso avanzato dal Procuratore della Repubblica, la difesa dell'amministratrice – andata assolta dalla contestazione penale di cui all'art. 2 D.lgs. 74/2000 – ha evidenziato l'estraneità della S.r.l. ai fatti contestati, e la conseguente impossibilità di disporre il sequestro finalizzato alla confisca delle somme nella disponibilità della stessa e depositate nel conto corrente intestato all'amministratrice.

I Giudici di Legittimità hanno rilevato in primo luogo che le somme di cui si discute appartengono pacificamente alla S.r.l., essendo depositate su un conto bancario intestato alla stessa, nel cui interesse e vantaggio è stato commesso il reato dagli amministratori di fatto.

La Corte ha ricordato inoltre che *"L'ente che trae profitto dall'altrui condotta illecita non può (...) mai essere considerato terzo "estraneo" al reato, in quanto ne beneficia, perché la condotta costituente reato è stata realizzata allo scopo, quantomeno prevalente, di far conseguire un vantaggio patrimoniale all'ente medesimo"*.

Difatti, **la circostanza per cui il reato presupposto sia stato realizzato da amministratori di fatto, formalmente estranei alla Società, non comporta l'estraneità della Società dal reato, essendo stato lo stesso commesso nell'interesse e a vantaggio dell'ente, da soggetti legati allo stesso da un rapporto gestorio fattuale**.

Per tali ragioni, la Corte, nonostante le considerazioni esposte dalla difesa, ha ritenuto il ricorso fondato e rinviato la questione al Tribunale di La Spezia per nuova valutazione.

Riparazione pecuniaria per i delitti corruttivi: rimessa alla Corte Costituzionale la valutazione sulla legittimità della sanzione



Lo scorso 7 novembre è stata depositata l'ordinanza n. 36356 della Sesta Sezione della Corte di cassazione con la quale viene sollevata questione di illegittimità costituzionale per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena in relazione all'art. 322-quater c.p., che impone la **riparazione pecuniaria ai condannati per delitti di corruzione, concussione e peculato**.

La riparazione pecuniaria per i delitti corruttivi e contro la PA è stata originariamente introdotta nel Codice Penale dalla Legge n. 69/2015 e la sua disciplina è stata ulteriormente inasprita a seguito delle modifiche apportate dalla c.d. Legge Spazzacorrotti (L. n. 3/2019), con l'estensione dell'applicazione dell'art. 322-quater c.p. al corruttore e la novella in tema di definizione del *quantum oggetto di riparazione*, che è passato dal *"quanto indebitamente ricevuto"* alla *"somma equivalente al prezzo o al profitto del reato"*.

Come osservano i giudici di legittimità, l'ambito di operatività della riparazione pecuniaria coincide nella sostanza con quello della confisca diretta o per equivalente prevista, per i medesimi reati, dall'art. 322-ter c.p.

Il legislatore non ha disciplinato alcuna disposizione volta a regolare i rapporti tra i due

istituti, prevedendone ad esempio l'alternativa applicazione.

Di conseguenza, nei fatti, avviene che la confisca sia disposta unitamente alla riparazione pecuniaria, così duplicando gli obblighi in capo al condannato che, pur avendo una differente natura, determinano l'effetto ultimo di **sottrarre al reo un valore doppio rispetto a quello indebitamente conseguito dal reato**.

In questa duplicazione si annida, secondo la Corte, il sospetto della lesione del principio di proporzionalità.

Benché, infatti, il limite della proporzionalità della pena sia stato affermato dalla Corte Costituzionale in relazione alla sola pena detentiva, ciò non determina l'impossibilità di far valere il medesimo principio anche in relazione a una sanzione pecuniaria.

Pur non essendo sindacabile l'esigenza di privare l'autore del reato corruttivo dei proventi illeciti, l'imposizione di una sanzione pecuniaria ulteriore rispetto a quella afflitta con la confisca e parametrata sul medesimo valore della misura ablatoria, determina la **lesione del principio di proporzionalità**.

Alla luce di tali argomentazioni, la Cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avanzata dalla difesa dell'imputato, che era stato colpito congiuntamente dalla confisca e dalla sanzione della riparazione pecuniaria per il medesimo fatto di corruzione.

Non resta, dunque, che attendere la decisione della Corte Costituzionale alla quale sono stati trasmessi gli atti per conoscere il destino applicativo delle misure sanzionatorie in materia corruttiva.

Decreto Legge n. 159/2025: badge per le aziende in appalto e subappalto e modifiche alle sanzioni previste per la patente a crediti nei cantieri



Si segnala la sentenza n. 32491 del 2025 della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione, pronunciata nell'ambito del procedimento scaturito a seguito del crollo del cantiere per la realizzazione di un nuovo punto vendita Esselunga a Firenze.

A seguito del crollo del cantiere, il Giudice per le Indagini Preliminari aveva disposto – per quanto di interesse in questa sede – il sequestro preventivo di tipo impeditivo delle quote di alcune delle società coinvolte nel procedimento penale.

A fronte del ricorso presentato dalla difesa degli enti, la Suprema Corte si è trovata nella posizione di valutare la compatibilità tra il sequestro preventivo impeditivo disciplinato dall'art. 321 co. 1 c.p.p. e la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001.

Al fine di dirimere la questione sottoposta alla propria cognizione, i giudici di legittimità hanno richiamato le tesi, di segno opposto, consolidatesi in materia di applicabilità del sequestro preventivo impeditivo nei confronti degli enti coinvolti nel procedimento penale a seguito della commissione di uno dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001.

Nel sancire l'astratta applicabilità del sequestro impeditivo all'ente, la Corte ha preso le mosse dal requisito del nesso di pertinenzialità del bene sequestrato, inteso come "intrinsicamente, specifica e strutturalmente strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso. Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa sequestrata; non, invece, un collegamento tra il reato e il suo autore, cosicché possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso".

Difatti, prosegue la Corte, il nesso di pertinenzialità deve riguardare la cosa oggetto del provvedimento e il reato, e non la cosa e il suo autore, essendo tuttavia possibile disporre il sequestro nei confronti di un soggetto diverso dall'indagato, laddove "vi sia un evidente legame fra detta cosa e il reato per cui si procede".

Di conseguenza, ad opinione della Prima Sezione Penale, il provvedimento di sequestro impeditivo nei confronti dell'ente è legittimo laddove è specificamente motivato "il legame di pertinenzialità e di connessione concreta tra i beni oggetto del sequestro ed il reato oggetto del procedimento".

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Francesco Rubino

Partner e Responsabile Osservatorio Compliance 231

Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi

Osservatorio 231





OSSERVATORIO COMPLIANCE 231

di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-231.it